

Prot. 2840/RU

Perugia, 29 marzo 2021

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

VISTO l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

VISTA la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

CONSIDERATO che, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre formulare lo schema di piano per l'istituzione delle rivendite ordinarie entro il 31/03/2021, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 del D.M. n. 38/2013;



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT V - TOSCANA, SARDEGNA E UMBRIA
UFFICIO DEI MONOPOLI PER L'UMBRIA

VISTO l'art. 4 della legge 3 maggio 2019, n. 37 (legge europea 2018) che ha apportato modifiche all'art. 24 comma 42 del D.L. 98/2011 convertito dalla Legge 111/2011 concernenti i criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi e sostituito il criterio della "produttività minima" con quello del "rapporto vendite/abitanti" per cui l'istituzione di rivendite ordinarie risulta prevista solo in presenza di determinati requisiti di distanza, non inferiore a 200 metri, e di popolazione, nel rispetto di una rivendita ogni 1.500 abitanti;

TENUTO CONTO delle istruzioni operative fornite dalla Direzione Tabacchi con nota n. 124048/RU del 27/04/2020 riguardanti la diretta ed immediata applicazione dei nuovi criteri introdotti dall'art. 4 della citata legge n. 37/2019 in sede di redazione dei piani semestrali per l'istituzione di nuove rivendite;

VISTA la LIUA n. 434828/RU del 30/11/2020 riguardante il "Regime transitorio in materia di distribuzione e vendita dei prodotti da fumo" emanata nelle more dell'adozione del nuovo decreto recante modifiche al D.M. 38/2013;

CONSIDERATE le istanze di trasferimento pervenute entro il 28/02/2021;

TENUTO CONTO che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie da considerare per la predisposizione dello schema di piano da pubblicare entro il 30/04/2021 sono soltanto quelle che rientrano nei parametri di distanza di cui all'art. 2 del D.M. n. 38/2013 e di popolazione, nel rispetto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, alla luce delle intervenute modifiche apportate dall'art. 4 della legge n. 37/2019;

CONSIDERATO che le proposte di istituzione da inserire nello schema di piano devono riguardare zone nelle quali sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamenti sopra richiamati, per una più razionale ed efficiente dislocazione della rete di vendita nel territorio;

VALUTATE le proposte di istituzione di rivendite pervenute nel secondo semestre 2020 ed accertato che nessuna di queste risponde ai suddetti requisiti;

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DETERMINA

di non predisporre lo schema di piano per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nel secondo semestre 2021 nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per l'Umbria, tenuto conto della insussistenza di effettive esigenze di servizio tali da giustificare un ampliamento dell'attuale rete di vendita.

IL DIRETTORE ad interim

Roberto Chiara

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93